

198. E' proibito ai Carcerieri, ed a chiunque di alloggiare nelle camere destinate per prigionieri de' sotto Uffiziali.

T I T O L O XII.

Corpi di guardia.

Art. 199. In ciascuna Piazza vi saranno dei corpi di guardia militari.

Saranno reputati tali, comunque occupati dalla guardia nazionale.

Non saranno però ritenuti militari quei corpi di guardia, che saranno stabiliti nell'interno, o nell'esterno degli stabilimenti destinati ai corpi costituiti, ed alle amministrazioni, lo scopo de' quali è estraneo al servizio della piazza, o del posto.

200. I corpi di guardia sono divisi in quattro classi.

La prima è dalli 16 uomini sino a qualunque forza maggiore.

La seconda dagli 8 alli 16 uomini.

La terza dalli sette uomini a qualunque numero inferiore.

La quarta è una camera per un Uffiziale.

201. Le competenze degli effetti, e de' mobili appartenenti a ciascuna delle quattro classi, e che devono esistere in ciascun corpo di guardia sono indicate nello stato unito sotto il N. 13.